

## CONVENZIONE QUADRO

Tra

L'Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, c.f. 93008800505, di seguito denominato Istituto DIRPOLIS, rappresentato dalla Direttrice, prof.ssa Gaetana Morgante, avente i poteri per il presente atto per il DR n. 607 del 14.10.2020

e

ALI Associazione autonomie locali, con sede legale ed amministrativa in Roma (00196), via degli Scialoia, n. 3, c.f. 80209030586, di seguito denominata ALI, rappresentata dal direttore dott. Valerio Lucciarini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

Nel proseguo denominate congiuntamente "Parti"

### Premesso che

- la Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto Pubblico di Istruzione Universitaria ad ordinamento speciale, può attivare, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del proprio Statuto, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

- la programmazione e la gestione delle attività di ricerca della Scuola Sant'Anna sono svolte da sei Istituti di ricerca tra cui l'Istituto DIRPOLIS il quale, tramite il proprio Laboratorio di ricerca Welfare Innovazione Servizi e Sviluppo (WISS), è fortemente indirizzato verso la promozione di un sistema di servizi e di politiche territoriali adeguate allo sviluppo delle comunità locali, mediante attività di ricerca, di accompagnamento e formazione, anche in risposta alle richieste provenienti da istituzioni pubbliche regionali e locali, oltre che da soggetti privati;

- ALI è un'associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali;

- l'Istituto DIRPOLIS e ALI condividono, pertanto, i suddetti settori di attività, in relazione ai quali le Parti intendono realizzare congiuntamente progetti di ricerca, di supporto scientifico e di formazione;

- le autonomie territoriali ed il decentramento amministrativo costituiscono ambiti di operatività dell'Area di ricerca CLOSE-TO del Laboratorio WISS dell'Istituto DIRPOLIS e che, pertanto, la collaborazione con ALI, una delle più importanti realtà associative di enti territoriali, non può che favorire l'attività di studio e approfondimento del Laboratorio e rappresentare in tal modo sicura occasione di stimolo e conoscenze;

- ALI ha manifestato la volontà di portare avanti assieme all'Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna attività di ricerca e formazione in favore degli enti e degli amministratori locali in relazione alla quale il Laboratorio ha maturato una considerevole esperienza;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Istituto DIRPOLIS e ALI si impegnano a promuovere e realizzare congiuntamente le seguenti attività, anche mediante l'istituzione di specifiche borse di studio, ferma restando la facoltà per ogni Parte di promuovere analoghe attività separatamente dall'altra Parte:

- presentazione congiunta di progetti di ricerca, sperimentazione e formazione in materia di autonomie territoriali;
- attivazione di partenariati;
- iniziative finalizzate alla diffusione della cultura giuridico-politico-amministrativa in particolare tra gli amministratori locali.

Art. 3 – Tipologie di attività

Le Parti inoltre collaborano per la realizzazione delle seguenti attività, ferma restando la facoltà per ogni Parte di organizzare analoga attività separatamente dall'altra Parte:

- a) ricerca, raccolta, elaborazione e diffusione di studi, materiali giuridici e notizie di attualità sull'evoluzione della legislazione e delle politiche in materia di autonomie territoriali;
- b) incontri, seminari, convegni, corsi di formazione, promozione del dibattito scientifico in tema di autonomie territoriali.

Si specifica che, trattandosi di attività istituzionale svolta da enti non commerciali, tali operazioni risultano non soggette ad Iva ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 633/72.

Art. 4 – Accordi esecutivi

L'effettiva esecuzione di ciascuna delle attività come specificate agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione sarà regolata, sotto ogni aspetto, da appositi atti (convenzioni specifiche, contratti, lettere di intenti) di volta in volta concordati tra le Parti, nei limiti delle risorse umane, organizzative e finanziarie di cui ognuna dispone.

In sede di tali atti, le Parti stabiliranno gli importi economici da corrispondere per la realizzazione dei progetti concordati.

Art. 5 – Comitato Scientifico

Per la realizzazione delle iniziative congiunte di cui ai precedenti articoli è costituito un Comitato scientifico composto, per l'Istituto DIRPOLIS, dal prof. Emanuele Rossi e dalla dott.ssa Cristina Napoli, e, per ALI, dal dott. Valerio Lucciarini.

Il Comitato scientifico si riunisce a distanza con modalità multimediali ovvero si riunisce presso la sede dell'Istituto DIRPOLIS o presso altro luogo definito di comune accordo.

#### Art. 6 – Responsabili scientifici

Il coordinamento e la responsabilità scientifica della presente convenzione sono affidati per l'Istituto DIRPOLIS della Scuola Sant'Anna al prof. Emanuele Rossi e per ALI al dott. Valerio Lucciarini, con l'eventuale supporto del Comitato scientifico indicato all'articolo 5.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta all'altra parte.

I responsabili della Convenzione ne monitorano l'andamento scientifico attraverso periodici incontri. Gli incontri possono avvenire anche a distanza con modalità multimediali ovvero presso la sede dell'Istituto DIRPOLIS o presso altri luoghi definiti di comune accordo.

La responsabilità scientifica delle singole iniziative congiunte attivate sarà espressamente indicata negli accordi esecutivi di cui all'art. 4.

#### Art. 7 – Riservatezza

Poiché le Parti, per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno scambiarsi informazioni riservate afferenti per esempio, tra le altre, al loro patrimonio di conoscenze, di strumenti e metodologie, esse si impegnano, durante la vigenza del presente Convenzione a non utilizzare, senza il reciproco consenso scritto, alcuna informazione riservata salvo che per lo scopo per cui la stessa è stata acquisita, ovvero a non divulgare dette informazioni riservate a qualsiasi terza persona, ditta o ente, nonché ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che il proprio personale di qualunque categoria e qualifica coinvolto nelle attività, mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto riguarda le informazioni ed i documenti dei quali venisse a conoscenza nell'ambito delle attività oggetto del presente atto.

#### Art. 8 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte dall'Istituto DIRPOLIS della Scuola Sant'Anna congiuntamente con ALI nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione sono di titolarità di entrambe le Parti.

I risultati delle ricerche e delle sperimentazioni saranno utilizzati e pubblicati dalla Scuola Sant'Anna e da ALI, secondo modalità concordate in specifici accordi.

#### Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente atto mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali Reg. UE/679/2016 (infra GDPR) nonché dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della

privacy) e successive modifiche ed integrazioni nelle parti con esso compatibili, ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati nello sviluppo delle attività previste dalla presente Convenzione. In particolare, relativamente ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di assumere decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere tutti gli obblighi sul trattamento previsti dalle predette fonti, in particolare per concerne l'Informativa ai soggetti interessati di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Le Parti potranno, reciprocamente, esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dagli articoli 13-20 del GDPR.

Ai sensi e per gli effetti del predetto GDPR, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo testo in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula della presente Convenzione e/o successivamente acquisiti dalle Parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione della presente Convenzione il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

#### Art. 10 – Sicurezza

I datori di lavoro della Scuola e di ALI considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione come prioritaria.

Ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ciascuna Parte sarà responsabile della valutazione dei rischi per i locali di uso esclusivo e della relativa gestione degli accessi; sarà inoltre responsabile dell'attuazione dei seguenti obblighi di legge:

- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Nei casi di utilizzo comune di laboratori e attrezzature, al fine dell'adempimento degli obblighi sopra elencati si concorda fin d'ora che la valutazione dei rischi e la gestione degli accessi ai locali saranno a carico della Parte ospitante; gli altri obblighi elencati al comma 3 del presente articolo saranno invece a carico del Datore di lavoro della Parte che ha attivato il rapporto di lavoro con il lavoratore, a qualsiasi tipologia risponda.

L'autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro delle Parti è concessa nel rispetto dell'orario ufficiale di apertura dei predetti luoghi e, ove necessario, dell'adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore.

Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui sopra potranno essere concesse tramite specifici accordi fra le medesime Parti e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine alla gestione di eventuali situazioni di pericolo grave ed immediato, la Parte ospitante è responsabile della redazione del Piano di emergenza. La Parte ospite adotterà tale Piano e potrà provvedere a formare propri Addetti a supporto delle squadre di emergenza della struttura.

Ciascun atto formale che verrà stipulato tra le Parti per la reciproca utilizzazione di strutture scientifiche e attrezzature dovrà riportare chiaramente quali locali di lavoro saranno utilizzati dalla Parte ospite.

Inoltre, dovrà riportare le misure che devono essere adottate per garantire la sicurezza e la salute del personale di entrambe le Parti, sulla base anche di quanto emerso dai vari documenti inerenti la valutazione dei rischi. Se non diversamente stabilito nell'atto, la conformità alle normative vigenti degli edifici e dei locali di lavoro, al momento della cessione in uso, viene garantita dall'ente ospitante. Tale conformità deve essere attestata dal Documento di Valutazione dei Rischi prodotto dalla Parte ospitante o da altri documenti ufficiali ai sensi di legge (collaudi, certificati di corretta esecuzione e posa in opera, etc.).

Ciascun atto potrà tuttavia prevedere una diversa attribuzione degli oneri e delle responsabilità in merito ad eventuali modifiche dei luoghi e degli impianti che dovessero rendersi necessarie per l'utilizzo dei locali e per l'avvio delle attività oggetto della Convenzione.

In tal caso la conformità delle parti modificate dovrà essere attestata dalla Parte cui ne è stata attribuita la responsabilità ai sensi della Convenzione.

Nel caso di accesso di lavoratori di una Parte presso i locali dell'altra Parte, la Parte ospitante si farà carico dell'informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti e sulle misure e regole di sicurezza (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, etc.).

La trasmissione dei documenti e delle informazioni aventi rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà avvenire mediante formale comunicazione (anche per posta elettronica certificata) ed essere rinnovata in caso di modifiche delle attività, dei relativi rischi o di ulteriori cambiamenti successivamente intervenuti.

#### Art. 11 – Coperture assicurative

La Scuola garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ALI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### Art. 12 – Durata e modifiche

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sostituisce quella attualmente in essere sottoscritta in data 06 novembre 2018. Avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata o prorogata solo previo consenso scritto di entrambe le Parti.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione.

Art. 13 – Oneri fiscali

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente e l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, è assolta dalla Scuola Superiore Sant'Anna sull'originale informatico tramite modello F23.

Pisa, \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_

per l'Istituto DIRPOLIS  
Scuola Superiore Sant'Anna  
La Direttrice  
Prof.ssa Gaetana Morgante

per ALI  
Autonomie Locali Italiane  
Il Direttore  
Dott. Valerio Lucciarini